



Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l'invito alla successiva procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, per la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del medesimo D.Lgs., per la realizzazione dei lavori denominati: "Agglomerato industriale di Teramo. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria. Lotto 1 – Manutenzione stradale" CUP: D57H24000480001. CIG: B6AB1DF03D. Risposta al quesito n. 2.

QUESITO N. 2

Con la presente, desidero sottoporre alcuni quesiti relativi all'applicazione del principio di rotazione nell'ambito delle procedure negoziate sotto soglia.

In particolare, si chiede gentilmente di chiarire quanto segue:

Il principio di rotazione trova applicazione nella fase di aggiudicazione o solo in quella degli inviti?

È possibile presentare manifestazione di interesse per più procedure indette dalla medesima amministrazione?

Nel caso in cui venga aggiudicata una procedura, è possibile che lo stesso operatore economico non venga successivamente invitato ad altre gare di analogo oggetto?

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Con Comunicato del Presidente del 24 giugno 2024, l'ANAC ha chiarito che non è più vietato il rinvito dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, ma soltanto il rinvito del "contraente uscente" ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione.

Si conferma che è possibile presentare manifestazione di interesse per più procedure indette dalla medesima amministrazione.

Come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Geol. Mattia Ippolito